***REGOLAMENTO CONTRIBUTIVO ACEM-ANCE MOLISE 2024 COSI’ COME MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO GENERALE 12 SETTEMBRE 2023***

***Quote associative***

*L’adesione all’Associazione ACEM-ANCE Molise e l’appartenenza al sistema ANCE, comporta l’obbligo di corrispondere le quote associative ai sensi dello statuto sociale.*

*Le quote associative sono stabilite nel seguente modo:*

* *Una quota percentuale, per tutte le categorie di lavoro, dello 0,30% da calcolarsi sull’imponibile Cassa Edile relativo alle retribuzioni del personale dipendente dell’azienda dovuto all’ACEM-ANCE Molise.*
* *Un contributo calcolato in misura percentuale sul monte retributivo dei propri lavoratori dipendenti per tutti i lavori svolti nel territorio nazionale dello 0,50% calcolato sull'imponibile della Cassa Edile dovuto all’ANCE Nazionale.*
* *un* ***contributo perequativo*** *calcolato sul volume d’affari IVA, con aliquota dello 0,030% sul volume d’affari IVA, dedotto l'importo del contributo di cui al punto 2.*

*Se la differenza è negativa, nessun contributo perequativo è dovuto all’ANCE dall’impresa, il cui obbligo contributivo è quindi assolto unicamente con il versamento del contributo calcolato sul monte retributivo dei lavoratori dipendenti.*

*Per l’anno 2024 il contributo perequativo non è dovuto se l’importo risulta inferiore ad Euro 155,00.*

*Se invece risulta uguale o superiore, l’impresa dovrà versare l’intero importo e non la sola parte eccedente il contributo suddetto.*

*La somma dell’importo del contributo dovuto sul monte retributivo dei lavoratori dipendenti e l’importo del contributo perequativo di spettanza dell’ANCE, non può superare il massimale contributivo di Euro 15.000,00.*

*L’Associazione richiederà alle imprese il perequativo entro il 31 ottobre 2024, con arrotondamento dell’importo per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, o per difetto, se inferiore a detto limite.*

*4) E’ dovuta una quota contributiva minima annua di 300,00 euro all’ACEM-ANCE Molise e di 155,00 euro all’ANCE Nazionale unicamente dalle imprese che nell’anno di riferimento non hanno svolto lavori, oppure hanno svolto lavori di entità tale da non raggiungere i predetti importi, con il versamento del contributo dovuto per i medesimi, non hanno avuto personale dipendente nel periodo preso a base per la contribuzione e/o i contributi versati sono stati inferiori alla quota minima anzidetta. La contribuzione nella misura minima è dovuta dall’impresa per tante volte quante sono le iscrizioni della stessa impresa ad Associazioni territoriali.*

*Al fine di accertare l’esatto versamento dei contributi, annualmente entro il 31 marzo 2025 ogni impresa associata dovrà comunicare all’Associazione territoriale cui aderisce, od a quella nella cui circoscrizione ha la sede legale nel caso in cui l’impresa aderisca a più Associazioni territoriali l’ammontare totale delle retribuzioni (imponibile Cassa Edile) dei propri dipendenti per tutti i lavori svolti nel territorio nazionale, compilando il modulo che verrà inviato dall’Associazione; ed entro il 31 luglio 2025 il dato relativo al volume d’affari IVA realizzato nell’anno 2024 e dichiarato ai fini IVA nella relativa denuncia.*

*Lo stesso modulo va compilato dalle aziende che non hanno avuto nel corso dell’anno personale alle proprie dipendenze le quali saranno tenute al versamento della quota fissa direttamente in Associazione entro il 30 aprile 2025.*

*Il versamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:*

*La riscossione dei contributi di cui al punto 1 (0,30) e punto 2 (0,50) è abbinata al pagamento delle denunce mensili alla Cassa Edile della regione Molise.*

*Nel MUT l’azienda riporterà l’importo scaturente dal calcolo della percentuale dello 0,30 a beneficio dell’ACEM-ANCE e dello 0,50 a beneficio dell’ANCE Nazionale sulle retribuzioni imponibili Cassa Edile.*

1. *Contributo fuori provincia è il contributo associativo annuo dovuto dalle imprese associate operanti in regime di “fuori provincia”, ossia fuori della circoscrizione dell’Associazione di appartenenza. Per il 2024 la misura del contributo in parola è stabilito nella misura dell’1,30% calcolato sull’imponibile Cassa Edile.*

*Posto quanto sopra, si riportano di seguito le regole per la contribuzione riferite a casi particolari.*

***Per quanto concerne il contributo perequativo:***

1. *Nel caso di* ***impresa nel cui volume d’affari concorrono attività diverse da quella edilizia*** *(costruzione meccanica, carpenteria in ferro, commercio al dettaglio o all’ingrosso di materiali edili, estrazione di materiali lapidei, ecc), qualora l’attività non edile abbia un’incidenza superiore ad un terzo del fatturato complessivo dell’impresa, dovranno essere adottati i criteri idonei a ripartire - su dichiarazione dell’impresa - il fatturato complessivo dell’impresa stessa tra l’attività edile e le altre attività,* ***quindi il contributo è determinato sui valori IVA riferiti alla sola attività edile.***

*Qualora tale criterio non risultasse appropriato, la ripartizione suddetta è concordata tra l’impresa e l’Associazione territoriale, sempre sulla base di una dichiarazione dell’impresa comunicata all’ANCE.*

1. ***Imprese associate che svolgono l’attività di produzione di edilizia residenziale in proprio per la vendita****, il cui volume d’affari subisce nel corso di più esercizi un andamento irregolare, legato al momento delle vendite: in questo caso il contributo perequativo è determinato sulla media del volume d’affari IVA del triennio 2021, 2022 e 2023.*
2. ***Società consortili nel cui fatturato IVA risultano fatturati riportati, proquota, anche nel fatturato delle imprese consorziate, a loro volta iscritte ad Associazioni territoriali aderenti all’ANCE****.*

*In questo caso, per evitare una doppia contribuzione sulla stessa quota di fatturato, l’impresa consorziata è autorizzata a detrarre dal proprio fatturato complessivo la quota di fatturato riportata da quello della Società consortile, sempreché questa ultima risulti associata e quindi adempia all’obbligo del contributo perequativo sull’intero suo fatturato. Qualora l’impresa consorziata non effettui dal proprio fatturato le detrazioni di cui al comma precedente, la società consortile detrarrà dal proprio fatturato complessivo la relativa quota di fatturato dichiarata dall’impresa consorziata, documentando la ripartizione del proprio fatturato e delle retribuzioni erogate tra le imprese ad essa associate, permettendo così l’aggiornamento dei dati e la corretta determinazione dei contributi dovuti.*

1. *Per le* ***imprese la cui attività esclusiva è la produzione di calcestruzzo preconfezionato****, il calcolo del predetto contributo dovrà essere effettuato sul 50% del volume d’affari IVA, che andrà comunque indicato nella sua totalità.*
2. ***contributo dei consorzi di imprese****. La contribuzione all’ANCE da parte dei consorzi di imprese non operativi deve considerarsi adempiuta con il versamento del minimo contributivo annuo. Per quanto riguarda invece i consorzi operativi, ossia quelli che eseguono direttamente i lavori con propria manodopera, valgono le disposizioni contributive riguardanti le imprese associate.*

***Per quanto concerne il contributo fuori provincia:***

*per le imprese di calcestruzzo preconfezionato che abbiano impianti localizzati “fuori provincia”, le stesse sono tenute a corrispondere esclusivamente l’1% su imponibile Cassa Edile.*

*Per le imprese edili che per la prima volta entrano a far parte del sistema organizzativo dell’ANCE aderendo all’ACEM-ANCE in base a specifiche campagne promozionali deliberate dagli Organi amministrativi dell’Associazione, il contributo complessivo da queste dovuto all’ANCE Nazionale e all’ACEM-ANCE MOLISE, per un periodo fino a tre anni di adesione, sarà pari all’importo forfetario, non frazionabile, di Euro 300,00 l’anno (euro 155,00 all’ANCE Nazionale e euro 145,00 all’ACEM-ANCE Molise).*

*Detta quota promozionale va versata all’ACEM-ANCE Molise ~~per l’intero triennio agevolato all’atto dell’iscrizione.~~* ***annualmente.***

*Se si iscrivono nel mese di dicembre, il triennio agevolato e la relativa contribuzione decorreranno dall’anno successivo.*

*L’azienda è inadempiente quando:*

1. *non versa mensilmente attraverso le denunce alla Cassa Edile;*
2. *non versa il contributo perequativo se dovuto;*
3. *non versa il contributo fuori provincia;*
4. *non ha versato la quota minima dovuta, nel caso in cui, durante l’anno non ha svolto lavori, non ha avuto personale dipendente o con i contributi versati non ha raggiunto la quota minima stessa.*

*L’inadempimento agli obblighi contributivi sarà comunicato all’azienda aderente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo posta elettronica oppure a mezzo fax, nella quale verrà comunicata la sospensione di tutti i servizi dell’Associazione a favore dell’impresa stessa per 6 mesi dalla data dell’avvenuta comunicazione.*

*Da tale sospensione è escluso il “servizio paghe” che comunque cesserà entro i sei mesi predetti se l’azienda non regolarizza la posizione secondo le modalità sopra previste.*

*Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio delibererà la espulsione dell’azienda associata per inadempimento, salvo il recupero anche coattivo dei contributi associativi.*

*Le disposizioni di cui sopra sono in vigore dal* ***1° gennaio 2024.***